

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1 lettera b-ter, del D.Lgs. 152/2006, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 363/2021 di ARERA e s.m.i..
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni emanate dall'Autorità Regulatoria "ARERA".

Art. 2

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
3. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c),d) ed e);

g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

5. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

7. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;

h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

l) «auto-compostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;

q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 3

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Leonforte relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4

Soggetti passivi, presupposto e ambito di applicazione del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del

Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale. L'occupazione/detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione di acqua, gas, calore, energia elettrica, telefonia e informatica, ovvero con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume iniziata il giorno di acquisizione della residenza anagrafica.

3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs. 152/2006 non comporta esonero del tributo.

4. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 17, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

5. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 30%.

b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. Sono inoltre soggette a tassazione le superfici destinate, anche se solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo o destinati alla commercializzazione.

- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini e uffici.
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
- k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);
- l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,20 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno tre lati verso l'esterno;
- m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti.

6. La tassa rifiuti non si applica a:

- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
- b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra.

c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

7. La presenza di arredo e l'attivazione dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

8. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

9. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 5

Criteri di determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il Consiglio comunale delibera le tariffe TARI entro il termine fissato dalla normativa statale per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente. La deliberazione di approvazione delle tariffe, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui al periodo precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine di cui al primo periodo, le tariffe TARI si intendono prorogate di anno in anno. Il Consiglio Comunale ha inoltre facoltà di variare le tariffe anche successivamente ai termini di approvazione del bilancio di previsione, ma non oltre il termine previsto per la deliberazione, qualora ciò risulti necessario, dalla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

3. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 363/2021 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.

4. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, risultante dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR-2) di cui alla deliberazione n. 363/2021 di ARERA.

5. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente da detrarre dal PEF dell'annualità di competenza, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.

Art. 6

Articolazione della tariffa

1. Le tariffe sono articolate in base alle due macro-classi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.

2. Le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999, ai sensi dell'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019.

3. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 7

Tariffa delle utenze domestiche

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.

2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

5. Per le utenze domestiche la TARI è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio occupazione risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 17, comma 3, lett. h. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal bimestre successivo a quello in cui è avvenuta la variazione. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza

per almeno sei mesi nell'anno solare (come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia). Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

7. Qualora nei locali oggetto di tassazione non risulti anagraficamente alcun nucleo familiare, verrà presuntivamente utilizzato il numero dei componenti del nucleo familiare risultante dall'anagrafe del Comune ove il soggetto passivo ha la residenza, che tale soggetto dovrà dichiarare salvo verifiche presso il Comune di residenza da parte degli uffici comunali. Il contribuente potrà richiedere l'utilizzo di un numero inferiore di componenti dimostrando documentalmente che i locali non vengono utilizzati dall'intero nucleo familiare. Qualora il soggetto passivo sia una persona non fisica, dovrà essere dichiarato il numero di persone che utilizzano l'immobile, salvo verifiche da parte degli uffici comunali.

8. Qualora nei locali oggetto di tassazione non risulti possibile determinare il numero degli occupanti di cui al comma precedente, verrà presuntivamente utilizzato un numero di componenti del nucleo calcolato in base alle metrature dell'immobile secondo i seguenti parametri:

Superficie (mq)

da	a	N° componenti
0	50	1
51	70	2
71	110	3
111	150	4
151	190	5
191	oltre	6

9. La quota fissa della TARI dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente (K_a , tabella 1 D.P.R. 158/1999) stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

10. La quota variabile della TARI applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente (K_b , tabella 2 D.P.R. 158/1999) stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

11. La Giunta comunale può stabilire annualmente il numero di svuotamenti graduati in relazione al numero di componenti del nucleo familiare e l'importo da addebitare per ogni svuotamento aggiuntivo, fermo restando l'importo dovuto per la tariffa applicata ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo. Nel medesimo provvedimento vengono determinate le tipologie di famiglie per cui non vige alcun limite agli svuotamenti. In caso di mancata deliberazione, si applicano i criteri dell'anno precedente.

Art. 8

Tariffa delle utenze non domestiche

1. Si considerano utenze non domestiche tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile, le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, Kc, secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile, le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione, Kd, secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Ai fini dell'applicazione della TARI le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE RIFIUTI

Categoria Descrizione

- 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi e teatri
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici e agenzie
- 12 Banche, istituti di credito e studi professionali
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, hamburgerie
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato genere alimentari
- 30 Discoteche, night club

5. Qualora nell'ambito dei medesimi locali o aree scoperte oggetto di tassazione siano presenti attività incluse in categorie differenti e non sia possibile provvedere alla suddivisione delle corrispondenti superfici, si procederà ad applicare all'intera superficie la tariffa corrispondente all'attività prevalente.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. Ogni utenza non domestica è dotata di uno specifico kit per la raccolta differenziata "porta a porta", comprensivo di uno o più contenitori per la raccolta del rifiuto indifferenziato. La Giunta comunale può stabilire annualmente il numero di svuotamenti graduati in relazione alla tipologia di attività svolta e alla superficie occupata tassata e l'importo da addebitare per ogni svuotamento aggiuntivo, fermo restando l'importo dovuto per la tariffa applicata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. In caso di mancata deliberazione, si applicano i criteri dell'anno precedente.

Art. 9

Tributo Provinciale

1. Sulla TARI, ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504.

2. Salvo diversa deliberazione adottata dalla Provincia, la misura del tributo annualmente stabilita dal Libero Consorzio Comunale del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei

rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia e del presente Regolamento.

Art. 10

Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.

Art. 11

Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 10 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto ai sensi del presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2 entro il termine del 30 giugno di ogni anno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché agli uffici competenti ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

6. Il perdurare dell'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinato alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 12

Agevolazioni per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo i propri rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa. La riduzione si applica alla parte variabile della tariffa sulla base dei criteri specificati nel presente articolo.

2. La riduzione della quota variabile calcolata, non superiore al relativo importo, è proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviata al recupero/riciclaggio e la quantità di rifiuti attribuibili all'utenza in base ai coefficienti di produttività K_d rilevanti nel computo della suddetta parte.

La percentuale di riduzione della quota variabile calcolata è $Pr = Q_r / Q_t$, dove:

Q_r è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;

Q_t è la produzione teorica di rifiuti, con $Q_t = K_d \times S_r$ con:

K_d è il coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;

Sr è la superficie di riferimento.

Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50 % (percentuale a scelta del comune) della quota variabile della tariffa.

3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta a consuntivo, previa richiesta dell'utente da presentarsi annualmente al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello cui il tributo si riferisce. Alla richiesta deve essere allegata apposita dichiarazione attestante le quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente suddivise per codice CER (o EER); a tal fine il Comune rende disponibile il modello di dichiarazione. La richiesta, unitamente alla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente, deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
4. La riduzione si applica a consuntivo mediante rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.

Art. 13

Riduzioni tariffarie utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 659 della Legge 147/2013, la quota variabile della TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, riduzione del 50%;
- b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, riduzione del 50%.

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal bimestre solare successivo a quello in cui viene presentata apposita richiesta, salvo che non siano

domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. Ai sensi dell'Art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo Regolamento per l'applicazione della Tassa rifiuti (TARI) di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 658 della Legge 147/2013, per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

5. Le riduzioni tariffarie non sono fra loro cumulabili.

Art. 14

Zone non servite

1. Nelle zone in cui non sia previsto ed effettuato il servizio di raccolta e qualora la distanza dell'immobile non servito dal più vicino punto di raccolta sia superiore a metri 500, il tributo è ridotto del 60%.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 17 e viene meno a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 15

Mancato svolgimento del servizio

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 656 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla TARI è applicata una riduzione

dell'80%, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

Art. 16

Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della TARI annuale (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale della tassa.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della tassa.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone Unico Patrimoniale (CUP).
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Il presente articolo non si applica ai contribuenti titolari di attività produttive in sede fissa che già assolvono la TARI in misura annua.

Art. 17

Dichiarazione

1. I soggetti che detengono o possiedono i locali o le aree scoperte devono presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio, variazione, cessazione della detenzione o possesso. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. In alternativa al termine di cui al primo periodo, può essere presentata una comunicazione di inizio/variazione/cessazione dell'occupazione entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento.
2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune oppure può essere inoltrata allo stesso mediante:
 - il servizio postale,

- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale del Comune. Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti, fa fede la data di invio.

3. La dichiarazione deve contenere oltre alle generalità del soggetto passivo:

- a) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- b) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d) il numero dei componenti il nucleo familiare e/o dei co-occupanti (esclusi i casi in cui gli stessi sono determinati secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 comma 5) e i loro dati identificativi, per le utenze domestiche;
- e) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- f) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- g) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie imponibile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente Regolamento;
- h) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- i) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- j) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto;
- k) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- l) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

4. La decorrenza della TARI per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo al verificarsi del relativo evento.

5. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.

6. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati o il caso di cessazione del possesso/detenzione dei locali e delle aree comportano obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro il termine di cui al comma 1.

7. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile, all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o al verificarsi del relativo evento, la cui data deve essere dichiarata dal contribuente.

8. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla TARI, contributi e servizi specifici. Gli effetti di questa dichiarazione si applicano dal bimestre solare successivo a condizione che il contribuente sia in regola con il pagamento del tributo.

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

10. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.

Art. 18

Richiesta di attivazione del servizio

1. Entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la richiesta di attivazione del servizio.

2. La richiesta, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail o consegna allo sportello fisico.

3. Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

a) Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la richiesta

b) I dati identificativi dell'utente tra i quali:

- Per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;

- Per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita

Iva o codice fiscale per i soggetti privi di partita Iva;

c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;

d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:

- Per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;

- Per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuate dall'utenza;

e) La data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

4. La richiesta di cui al presente articolo può essere presentata nel termine di 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 17.

Art. 19

Risposta alla richiesta di attivazione

1. Entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:

- a) Il riferimento alla richiesta di servizio
- b) Il codice utente ed il codice utenza
- c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della Tari, l'attivazione del servizio.

Art. 20

Modalità di presentazione della comunicazione di variazione o di cessazione del servizio

1. Entro novanta giorni solari in cui è intervenuta la variazione o la cessazione del servizio, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la comunicazione di variazione o cessazione.

2. La comunicazione, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile ovvero compilabile online, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta (raccomandata), via e-mail (pec) o consegna allo sportello fisico.

3. Il modulo per la comunicazione di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:

- a) Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la comunicazione
- b) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile, codice utenza e/o codice fiscale

indicando dove è possibile reperirlo;

e) L'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;

f) La data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 21

Modalità di risposta alle richieste di variazione o cessazione del servizio

1. Entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta di variazione o cessazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:

- a) Il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
- b) Il codice identificativo dell'utente ed il codice dell'utenza;
- c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

2. La richiesta di variazione produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, se la relativa richiesta è stata presentata entro il termine di novanta giorni solari, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Art. 22

Versamenti

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.

2. Qualora il gestore di cui al comma 1 preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere maggiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

3. Il pagamento dell'importo dovuto è effettuato in n. 4 (quattro/00) rate aventi scadenza: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre

È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro ciascun anno.

4. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.

5. Sia il termine di scadenza quanto la data di emissione devono essere indicati in maniera chiara nel documento di riscossione.

6. Il termine di cui al comma 4 del presente articolo va rispettato solo per il pagamento in un'unica soluzione o Regolamento per l'applicazione della Tassa rifiuti (TARI) per la prima rata, quando sono consegnati documenti di riscossione con diverse scadenze.

7. In nessun caso non posso essere imputati all'utente eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione.

8. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, invia il documento di riscossione almeno una volta all'anno e può contenere più bollette, con diverse scadenze.

09. Nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione.

10. La Giunta Comunale con propria deliberazione annuale può, qualora si rendesse necessario per far fronte a situazioni di eccezionale gravità riguardanti tutti o determinate categorie di contribuenti, stabilire differimenti di termini ai versamenti di cui al comma 3 del presente articolo.

11. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

12. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.

13. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

14. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, non si procede all'emissione dei documenti di incasso bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 10,00 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

15. Le disposizioni di cui al comma 14 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 16 del presente Regolamento.

16. Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 dell'articolo 19, del Decreto Legislativo n. 504/1992.

Art. 23

Rateizzazione

1. Il Comune, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute a titolo di TARI ordinaria e quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi nella situazione di obiettiva difficoltà economica e rientri nei criteri di accesso alle agevolazioni in misura proporzionale al reddito ISEE, e secondo il seguente schema:

a) fino a euro 100,00 fino a tre rate mensili;

b) da euro 100,01 a euro 500,00 da quattro a sei rate mensili;

c) da euro 500,01 a euro 2.000,00 da sette a dodici rate mensili;

d) da euro 2.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;

f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

2. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ventiquattro rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 8.

3. Inoltre, il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate previste dall'art.26 dell'Allegato "A" della delibera ARERA n. 15/2022, per le seguenti fattispecie:

a) Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.

b) Utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri dal Comune in qualità di Ente territorialmente competente;

c) Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.

4. Al documento di riscossione rateizzato dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

5. L'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00(cento), fatta salva la possibilità per il gestore di applicare le soglie migliorative di cui al comma 1 del presente articolo indipendentemente dall'importo dovuto.

6. La rateizzazione viene concessa con atto del Funzionario responsabile, previa presentazione di istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

7. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 15.000,00, il contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria.

8. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

9. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

10. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

11. Su tutte le somme di qualunque natura esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui all'articolo 28 del presente regolamento oppure al comma 792 della Legge 160/2019 e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

Art. 24

Interventi a favore di soggetti in condizione di particolare disagio economico

1. L'amministrazione potrà sostituirsi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, nel pagamento totale o parziale della tassa nei confronti dei seguenti soggetti:
 - a) contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone con handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 L. n. 104/92);
della capacità lavorativa;
 - b) contribuenti il cui nucleo familiare sia composto da soli pensionati di età superiore ad anni 75.
 - c) contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti almeno 3 minori a carico.
2. Sono ammessi a beneficiare delle riduzioni di cui alle lettere precedenti i contribuenti con reddito ISEE fino ad €. 9.000,00 annui.
3. Le agevolazioni di cui sopra sono riconosciute a richiesta dei contribuenti da presentarsi entro la scadenza di versamento a saldo fissata dall'articolo 22 del presente regolamento.
4. Per beneficiare delle agevolazioni suddette, i componenti del nucleo familiare non dovranno essere proprietari né titolari di altri diritti reali di godimento al di fuori dell'unità immobiliare di residenza.
5. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la misura delle agevolazioni spettanti nonché le modalità di Regolamento per l'applicazione della Tassa rifiuti (TARI) applicazione dei benefici e le soglie del reddito ISEE possono essere definite annualmente con apposita deliberazione di G.M.

Art. 25

Funzionario Responsabile

1. Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 692 della Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il Funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 26

Controlli

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art.17, e le attività di controllo per la corretta applicazione della TARI. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni;

d) per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182 art. 1 della L. 296/2006, ove nominati

- del proprio personale dipendente

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;

e) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- ☐ dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

- ☐ dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

- ☐ di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice civile.

Art. 27

Accertamenti

1. Il Funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio esecutivo delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1 commi 161 e 162 della Legge 296/2006.

2. Gli avvisi di accertamento esecutivi in rettifica e d'ufficio, di cui al comma precedente, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.

3. Gli avvisi di accertamento esecutivi, ai sensi dell'art. 1 comma 162 della Legge 296/2006, sottoscritti dal Funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- a) del contribuente;
- b) dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- c) dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- d) della tariffa applicata e relativa deliberazione.

4. Gli avvisi di accertamento esecutivi devono inoltre contenere:

- a) indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- b) il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal Funzionario responsabile;
- c) l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- d) l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere
- e) l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
- f) l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato.

5. Qualora il Funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento esecutivo notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

6. Gli avvisi di accertamento esecutivi sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.

7. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

8. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 792 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed

esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.

Art. 28

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17 comma 3 del D.Lgs. 472/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 26, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Il Funzionario responsabile ha facoltà di non applicare le sanzioni in presenza delle seguenti situazioni esimenti:
 - a) errore del contribuente derivante da evidenti criticità che hanno caratterizzato l'interpretazione della norma;
 - b) omesso versamento nei termini caratterizzato da obiettiva e documentata impossibilità materiale del contribuente ad adempiere;
 - c) errore del contribuente conseguente ad errate o fuorvianti indicazioni del Comune in merito alla materia imponibile.
7. Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi legali.
8. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
9. Gli interessi di cui ai commi precedenti devono essere calcolati anche relativamente ai rimborsi dovuti ai contribuenti, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 29

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata conformemente ai poteri e alle procedure previste dalle disposizioni vigenti oltre che in base alle disposizioni di cui alla legge n. 160 del 2019 per quanto attiene agli accertamenti esecutivi.

2. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

3. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 10,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 30

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.

3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della TARI riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

Art. 31

Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti

1. Qualora delle verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica si evidenzia un credito a favore dell'utente, il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato, senza ulteriori richieste da parte dell'utente attraverso la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile.

Art. 32

Procedura presentazione reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati

1. L'utente può formulare in forma scritta il reclamo o la richiesta di rettifica degli importi addebitati.

2. Il reclamo o la richiesta di rettifica sono redatti su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, reso disponibile presso lo sportello fisico ovvero compilabile online, deve contenere i seguenti campi:

- a) Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare la richiesta
- b) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita Iva, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;

e) Il servizio a cui si riferisce il reclamo: gestione tariffe e rapporto con gli utenti

f) Le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di presentare reclamo scritto o rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al comma 2, purché la comunicazione contenga i campi obbligatori previsti nel comma 2 dal punto a) al punto f).

Art. 33

Contenuti della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti deve formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazione o di rettifica degli importi addebitati alle seguenti scadenze:

a) Richiesta informazioni: entro trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta;

b) Reclamo scritto: entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo;

c) Richiesta rettifica degli importi addebitati: entro 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta.

2. La risposta, deve contenere una terminologia di uso comune, e deve contenere i seguenti elementi:

a) Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;

b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessari eventuali ulteriori chiarimenti;

3. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi di cui al comma 2, devono essere riportati:

a) la valutazione documentata effettuata dal Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normati applicati;

b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;

c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

4. Con riferimento alla richiesta scritta degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'esito della verifica ed in particolare:

a) La valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;

b) Il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;

c) L'elenco della eventuale documentazione allegata.

5. Il recapito della risposta è effettuato in via prioritaria mediante posta elettronica, qualora l'utente ne abbia dato indicazione nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

Art. 34

Contenzioso ed Accertamento con adesione

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo ordinario e coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/1992, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di 1° grado.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/1992, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.
3. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997 n. 449, si applica alla tassa rifiuti (TARI) l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997 (Regolamento Generale delle Entrate Tributarie)

Art. 35

Trattamento Dei Dati Personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e ss.mm.ii.

Art. 36

Entrata in vigore e clausola di adeguamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2024, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti mentre in caso di modifiche in materia, previste da norme comunitarie e/o nazionali, che vadano in contrasto da quanto previsto dal presente regolamento, per il principio di gerarchia delle fonti normative, si dà atto che tali modifiche avranno effetto immediato e che si provvederà, successivamente, all'aggiornamento del presente regolamento.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.